



Istituto Salesiano "Sacro Cuore di Maria"

Via Roma, 73 - 81100 - Caserta (CE)

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

<http://www.salesianicaserta.com/>



LICEO CLASSICO

LICEO CLASSICO CON CURVATURA CAMBRIDGE

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LICEO SCIENTIFICO CON CURVATURA CAMBRIDGE

LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO SPORTIVO

PTOF-Regolamento

INDICE

| | |
|---|-----------|
| SEZIONE I - PREMESSE GENERALI | 4 |
| Art. 1 - Vita della comunità scolastica | 4 |
| Art. 2 - Accettazione del Regolamento | 4 |
| SEZIONE II - REGOLAMENTO DOCENTI..... | 5 |
| Premessa..... | 5 |
| Art. 1 - Assistenza e vigilanza..... | 5 |
| Art. 2 - Contatti con gli alunni..... | 6 |
| Art. 3 - Informazioni personali inserite su internet | 6 |
| Art. 4 - Obblighi di comunicazione verso il Direttore | 6 |
| Art. 5 - Privacy e sicurezza | 7 |
| Art. 6 - Rispetto del segreto professionale | 7 |
| Art. 7 - Lezioni private agli alunni | 8 |
| Art. 8 - Corretta gestione dei documenti..... | 8 |
| Art. 9 - Violazione del Codice Etico | 8 |
| Art. 10 - Comportamenti vietati | 8 |
| SEZIONE III - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI | 9 |
| Art. 1 - I diritti degli studenti..... | 9 |
| Art. 2 - I doveri degli studenti | 9 |
| Art. 3 - Ritardi, assenze, giustifiche..... | 11 |
| DISPOSIZIONI PARTICOLARI | 13 |
| SEZIONE IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA..... | 13 |
| Art. 6 - Premesse generali..... | 13 |
| Art. 7 - Sanzioni disciplinari..... | 14 |
| SCHEMA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI | 15 |
| Art. 8 - Le impugnazioni | 18 |
| REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA..... | 18 |
| Art. 1 – finalità e compiti | 19 |
| Art. 2 – competenza e funzioni | 19 |
| Art. 3 - Composizione..... | 20 |
| Art. 4 – elezione, vigenza ed incompatibilità..... | 21 |
| Art. 5 – modalità e criteri di funzionamento generali | 21 |
| Art. 6 – i ricorsi per le sanzioni disciplinari | 22 |

“L’educazione è cosa del cuore.”

- San Giovanni Bosco -

SEZIONE I - PREMESSE GENERALI

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. Nella scuola salesiana, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla pedagogia salesiana.
2. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, contribuisce allo sviluppo armonico della personalità dei giovani.
3. La vita della comunità scolastica, pur identificandosi in una visione cristiana, si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni pregiudizio ideologico, sociale, culturale, razziale, economico.
4. La vita dell'Istituto si ispira alle norme della convivenza democratica e al principio della corresponsabilità tra le varie componenti (Docenti, non Docenti, Studenti, Genitori).
5. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
6. Verso la fine dell'anno scolastico, saranno consegnati i seguenti premi:
 - a) premio "Ricciardi" (classico) e premio "Iannazzo" (scientifico), in occasione della celebrazione di Maria Ausiliatrice, all'alunno/a migliore dell'ultimo anno, sotto il profilo umano, culturale, cristiano. Vengono attribuiti rispettivamente dal Consiglio di classe del V classico e dai Consigli di classe congiunti del V liceo scientifico;
 - b) premio "Belardo", in occasione della celebrazione di Maria Ausiliatrice, all'allievo/a di primo anno che si è contraddistinto/a per aver sposato lo stile educativo salesiano in cui si è inserito. Viene attribuito dai Consigli di classe congiunti delle prime classi;
 - c) premio "Corvino" per il miglior animatore. Viene attribuito dall'équipe di PG secondo criteri indicati dall'Animatore Scolastico;
 - d) premio "Don Rua" per gli alunni con zero assenze e ritardi;
 - e) premio "Domenico Savio" all'alunno/a migliore di ogni classe. Viene attribuito dai singoli consigli di classe coordinati dal rispettivo coordinatore.
7. Secondo l'art. 34 della nostra Costituzione, "i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". La casa salesiana ottempera a questa legge, anche per motivi di carità pastorale a condizione che:
 - a) la famiglia sia "realmente" in difficoltà economiche;
 - b) l'alunno sia meritevole di essere aiutato, mostrando impegno nello studio e adesione al Progetto educativo salesiano.

Art. 2 - Accettazione del Regolamento

Questo Regolamento è affisso all'albo e pubblicato sul sito dell'Istituto. Al momento dell'iscrizione in Direzione, lo studente e i genitori si impegnano a rispettare e sottoscrivere il Patto educativo accettando il Regolamento di Istituto.

SEZIONE II - REGOLAMENTO DOCENTI

Premessa

- Ogni docente è tenuto a rispettare quanto contenuto nel contratto di lavoro individuale, nel contratto collettivo AGIDAE, nel Progetto Educativo, nel Codice Etico, nel presente Regolamento e nelle direttive, scritte e verbali, impartite dai superiori gerarchici.
- Ogni docente, consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'Istituto, collabora attivamente con tutte le iniziative di carattere religioso, culturale e di altro tipo che l'Istituto promuove dentro e fuori l'orario scolastico.
- Ciascun docente, secondo il Codice Etico, è obbligato a manifestare all'esterno stili di vita e ad assumere comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che nello svolgimento delle mansioni manifestino una coerenza con i valori cattolici professati dall'Istituto e garantiti alla sua utenza. Tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con gli alunni, anche nel linguaggio e nell'abbigliamento.

Art. 1 - Assistenza e vigilanza

L'attenta vigilanza sugli alunni si basa sulle seguenti norme di comportamento:

1. Gli insegnanti della prima ora devono garantire la presenza durante l'ingresso degli alunni in aula.
2. È fatto obbligo ai docenti di controllare scrupolosamente le giustificazioni delle assenze e dei ritardi degli alunni al fine di rendere più agevole il compito della segreteria. Nel caso in cui l'alunno sia privo della giustificazione dell'assenza o del ritardo bisogna agire secondo quanto previsto dal regolamento interno degli alunni, riportando il tutto sul Giornale di Classe personalmente (senza delegare gli alunni).
3. Non si può assolutamente uscire anticipatamente dalle aule (da soli o con gli alunni) prima del suono della campanella, sia nel cambio dell'ora, sia alla fine delle lezioni, sia all'inizio degli intervalli.
4. I docenti devono essere presenti fisicamente ed attenti ai ragazzi, senza fermarsi a parlare tra di loro, durante gli intervalli e le manifestazioni scolastiche (venti, gite, etc.).
5. Fuori degli intervalli, non è permesso far uscire mai più di un alunno alla volta per andare in bagno. Il docente può dare il permesso durante lo svolgimento delle lezioni negli orari di apertura del bagno (9:05-11:15 / 12:45-13:15) facendo attenzione al tempo di sosta dell'alunno/a.
6. Non è consentito in nessun caso espellere gli alunni dall'aula per motivi disciplinari, se non, in casi gravi, facendoli accompagnare dal responsabile.
7. Vanno limitate al massimo le uscite degli alunni durante le lezioni; non si deve mai far uscire un alunno a ridosso del cambio dell'ora per non perderne le tracce; non è consentito far uscire un alunno per telefonare; solo la Direzione può autorizzare alunni o docenti a passare per le classi per i più svariati motivi, e, in ogni caso, i docenti devono prima esigere da questi la visione dell'autorizzazione scritta.
8. Non è consentito far uscire gli alunni dalle classi per colloqui personali con i docenti,

senza autorizzazione del Direttore: per questo si possono utilizzare gli intervalli e i tempi a ridosso dell'entrata e dell'uscita di scuola.

9. Il docente della prima ora autorizza gli studenti dello studio assistito pomeridiano ad accedere all'armadietto personale per un tempo idoneo (compreso tra i 3/5 minuti) teso a prelevare i testi scolastici.
10. Non è consentito far uscire lo studente dall'aula per andare all'armadietto o per chiedere libri scolastici in un'altra classe.

Art. 2 - Contatti con gli alunni

1. I contatti tra i docenti e gli alunni fuori dell'orario scolastico o attraverso Internet, social network e messaggistica istantanea (SMS, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Twitter, Skype, Signal, iMessage, WeChat, etc.) devono essere autorizzati dal Direttore.
2. Nella comunicazione con gli alunni, sia in classe che negli altri luoghi e momenti consentiti, è richiesto ai docenti di evitare l'eccessiva confidenza o altri atteggiamenti che possano compromettere l'autorevolezza della figura dell'insegnante. In particolare, non è consentito ai docenti accettare inviti a cena da parte dei genitori dei propri alunni o di organizzare/partecipare a uscite private con gli studenti, senza autorizzazione del Direttore.

Art. 3 - Informazioni personali inserite su internet

Le informazioni personali inserite su Internet, principalmente attraverso i social network (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, etc.) tenendo conto della natura pubblica di tali spazi, devono essere in sintonia con il Progetto Educativo dell'Istituto, costituendo altrimenti inadempimento contrattuale sanzionabile.

Art. 4 - Obblighi di comunicazione verso il Direttore

Le informazioni di possibile rilevanza penale relative agli alunni devono essere immediatamente comunicate al Direttore, che provvederà agli opportuni adempimenti, nel rispetto sia delle legge che della riservatezza degli interessati. Si ricorda che occultare fatti di rilievo penale costituisce grave inadempimento.

L'obbligo di segnalazione deve essere eseguito anche in presenza di segnali di possibili maltrattamenti o abusi subiti dai minori, di cui il personale scolastico si sia reso conto in qualunque modo. I segnali da cui i docenti possono trarre indizi di possibili maltrattamenti degli alunni sono soprattutto i seguenti:

1. alunni che mostrano evidenti sintomi di aver subito maltrattamenti fisici: segni di traumi, contusioni, fratture e altre lesioni che richiedono cure mediche;
2. rivelazioni, verbali o scritte, di episodi di maltrattamento fisico o abuso sessuale;
3. alunni che presentano segnali di grave trascuratezza: malnutrizione, assenze da scuola continue e ingiustificate, negligenza nelle cure sanitarie, esposizione a pericoli fisici;
4. alunni che presentano tendenze suicide o autolesionistiche;
5. comportamenti sessualizzati dell'alunno con i compagni;

6. disegni e affermazioni che alludono ad atti sessuali;
7. conoscenze sessuali evidentemente inadeguate all'età.

Il Direttore provvederà ad agire di conseguenza nel rispetto della legge e del Modello Organizzativo. I docenti devono inoltre comunicare al Direttore situazioni di particolare vicinanza o familiarità con alcuni alunni o con le loro famiglie, per ragioni personali, familiari o professionali.

Art. 5 - Privacy e sicurezza

1. È doveroso segnalare al Direttore tutte le possibili fonti di pericolo per gli addetti e gli alunni e rispettare rigorosamente tutte le istruzioni di lavoro in materia di privacy e sicurezza, documentate nei rispettivi documenti.
2. È assolutamente vietato riportare e/o documentare fatti e/o persone, nonché riprodurre fotografie o video, relativi alle persone che gestiscono o frequentano l'Istituto sia come studenti che come insegnanti o personale direttivo, amministrativo o di servizio, all'interno dei social network (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, etc.), senza il loro consenso espresso. Qualora venisse accertata tale violazione, l'Istituto potrà rivolgersi alle autorità competenti al fine di tutelare la privacy e, ove lo ritenesse opportuno, promuovere azione legale al fine di conseguire il risarcimento dei danni.

Nella gestione delle informazioni sensibili i docenti devono attenersi non solo alla lettera d'incarico e al DPS, ma anche alle Linee Guida del Garante per la Privacy, con particolare riferimento ai seguenti comportamenti:

3. assegnazione di temi: non commette violazione della privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe (specialmente se sono presenti argomenti delicati) è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali, evitando comunque nei casi più delicati di darne pubblica lettura. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.
4. In nessun caso il docente può pubblicare sui social network o in chat private foto o video di voti orali e scritti degli alunni.
5. È possibile registrare la lezione o comunque eseguire riprese audio e video negli ambienti scolastici soltanto previa autorizzazione del Direttore.

Art. 6 - Rispetto del segreto professionale

Il docente deve astenersi dal divulgare all'esterno informazioni riservate acquisite in occasione del servizio prestato nell'Istituto, con particolare riferimento al know-how della scuola ed alle informazioni in qualunque modo acquisite da colleghi, allievi e famiglie, specialmente durante i

consigli di classe (scrutini), tanto più se possono riguardare aspetti di possibile rilevanza penale.

Art. 7 - Lezioni private agli alunni

È vietato ai docenti concedere agli alunni della scuola lezioni private a pagamento o, tranne autorizzazione del Direttore, indicare a tal fine nominativi di terzi disponibili, anche per altri servizi professionali a pagamento (psicologi, terapisti, logopedisti...).

Art. 8 - Corretta gestione dei documenti

I documenti redatti dai docenti nell'esercizio delle loro funzioni devono rispondere ai requisiti di verità, tempestività e completezza. La corretta redazione e conservazione dei documenti verrà monitorata dal Direttore. In particolare:

1. registro personale dell'insegnante: deve essere completo in tutte le sue parti ed in modo conforme alla normativa di riferimento; deve essere custodito presso la scuola.
2. Registro di classe: deve essere compilato sistematicamente, segnalando in particolare le assenze e l'argomento della lezione.

Art. 9 - Violazione del Codice Etico

Ogni violazione del Codice Etico, consegnato individualmente a ciascun docente, è considerata illecito disciplinare grave e come tale sanzionata.

Art. 10 - Comportamenti vietati

Oltre a quanto stabilito nel contratto collettivo e nel Codice Etico, si ricorda a tutti i docenti che sono vietati i seguenti comportamenti:

1. Per tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, come sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, è stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'Istituto;
2. Tenere acceso e usare il cellulare durante le ore dell'attività didattica;
3. Introdurre in classe estranei non autorizzati;
4. Accettare regali di valore dagli alunni e dalle famiglie salvo che si tratti di doni simbolici e comunque segnalati al Direttore;
5. Promuovere collette di denaro tra gli alunni a qualunque titolo, senza autorizzazione del Direttore;
6. Raccogliere firme, organizzare manifestazioni;
7. Manifestare di fronte all'utenza ideologie politiche, stili di vita, opinioni personali non in linea con il Progetto Educativo d'Istituto, accettato da ciascun dipendente all'atto dell'assunzione;
8. Aggredire fisicamente o verbalmente gli alunni o i colleghi;
9. Disattendere, senza giustificato motivo, le direttive del superiore gerarchico.

SEZIONE III - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 1 - I diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata.
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto a una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva, volta a favorire un processo di auto-valutazione in dialogo con il docente.

Per cui:

1. gli esiti delle prove di italiano vanno presentati non oltre i 30 giorni dalla loro somministrazione; per le altre discipline non oltre i 20 giorni;
2. i risultati dei test vanno portati a conoscenza degli alunni al massimo 15 giorni dopo la loro somministrazione;
3. i docenti, inoltre, si impegnano a non effettuare altre prove prima di comunicare l'esito di quella precedente
4. Gli studenti di differente appartenenza culturale e religiosa hanno diritto al rispetto della vita della comunità alla quale appartengono
5. La scuola si impegna ad assicurare:
6. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
7. attività formative aggiuntive;
8. iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio;
9. pulizia e sicurezza degli ambienti;
10. disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.
11. La scuola garantisce il diritto di riunione a Studenti, Genitori, Docenti.
12. Per conoscere l'andamento scolastico-educativo dei propri figli, i Genitori consultano costantemente il registro elettronico, partecipano agli incontri stabiliti dal calendario o concordati con i docenti, si incontrano col Coordinatore delle attività didattiche previo appuntamento.
13. Il ViceCoordinatore delle attività didattiche, su indicazione del Coordinatore di classe, si impegna ad informare tempestivamente i Genitori degli alunni che fanno numerose assenze e frequenti ritardi o che si avvicinano alla soglia annua delle 40 assenze ovvero duecentoquaranta (240) ore .

Art. 2 - I doveri degli studenti

1. Gli studenti frequentano regolarmente le lezioni, e assolvono quotidianamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti osservano puntualmente l'orario di entrata e di uscita dalla scuola; l'entrata in ritardo e l'uscita anticipata sono da ricondurre a casi eccezionali e documentabili.
3. Gli studenti, nei confronti del Gestore e Coordinatore delle attività educative e didattiche,

dei Docenti, del Personale ausiliario e dei loro compagni, devono avere lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

4. Gli studenti utilizzano correttamente le strutture scolastiche e i sussidi didattici, e non arrecano danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti si presentano a scuola con un abbigliamento consono e rispettoso dell'istituzione che frequentano (es. no a minigonne, scollature, canottiere, pantaloncini, pantaloni strappati, abbigliamento con messaggi diseducativi, piercing...)
6. Gli studenti curano la correttezza dei modi, del linguaggio, e le manifestazioni affettive; evitano ogni forma di doppiezza e di ipocrisia.
7. Gli studenti non si accontentano di un'adesione meramente esteriore ai principi didattici, formativi, religiosi dell'Istituto; accorgendosi di non poterli più condividere, essi stessi scelgono un'altra scuola.
8. Premesso che ingressi in ritardo, uscite in anticipo, assenze ripetute incidono negativamente sulla valutazione scolastica, il Collegio dei Docenti stabilisce quanto segue:

- a) l'alunno che viene a scuola si impegna a svolgere tutte le ore di lezione, tranne casi di improvvisa emergenza, valutati ad hoc dal Coordinatore delle attività didattiche.
- b) L'ingresso per tutti gli alunni è fissato alle 8:00 (prima campana). Alle ore 8:05 (seconda campana) a nessun allievo sarà più consentito l'accesso in classe. Per detti allievi l'accesso in aula alle 9:00 sarà consentito soltanto se i genitori hanno chiesto l'autorizzazione sul RE. In caso contrario l'allievo dovrà essere fisicamente accompagnato da un genitore presso la segreteria scolastica prima di essere ammesso in aula. Il genitore provvederà poi a giustificare sul Registro Elettronico il ritardo.
- c) Se lo studente matura tre ritardi durante l'anno scolastico in corso in caso di entrata alla seconda ora dovrà essere sempre accompagnato da un genitore per accedere alle aule.

Si precisa che non saranno ammessi studenti dopo le 9:00.

Potranno accedere in classe durante la prima ora, a discrezione del docente, gli allievi ritardatari impegnati in verifiche (orali o scritte).

Il ritardo verrà comunque considerato.

9. Per eventuali casi particolari in cui, per motivi di salute o di trasporti pubblici, è ricorrente il ritardo, si adotteranno le seguenti disposizioni:
 - l'allievo deve presentare certificazione redatta dai genitori;
 - non saranno applicate le sanzioni normalmente previste
10. L'uscita per tutti gli alunni è fissata alle 14:00. Se l'allievo dovesse uscire anticipatamente per grave e indifferibile motivo, dovrà essere prelevato, previa firma, esclusivamente da un genitore o un suo delegato.
11. Come sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, è stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette

elettroniche, in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze (cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, Paladonbosco, sala docenti, bagni, spogliatoi e bar).

Art. 3 - Ritardi, assenze, giustificiche

1. I genitori/tutori delle/degli studentesse/studenti minorenni e maggiorenni giustificano le assenze dalle lezioni attraverso il libretto WEB incluso nel Registro Elettronico. La motivazione deve essere descritta in modo esplicito, seppur nel rispetto del diritto alla riservatezza. Il genitore provvederà a giustificare le assenze utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** il Registro Elettronico entro 3 giorni dal rientro a scuola.

Per assenze che superano i 5 giorni (si conteggiano anche il sabato e la domenica), come riportato sul BURC n. 53 del 25 luglio è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24, abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518. Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori 5 giorni per la secondaria di II grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia.

Giova precisare che, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità, codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità" sottoscritto dalle famiglie. Pertanto, si consiglia di non fare rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Si precisa altresì che, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione (articolo 114 del Testo Unico Scuola e nuovo articolo 570 ter del Codice Penale) e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico alla scuola secondaria, rimane valida l'indicazione di presentare al rientro certificato medico attestante il periodo (dal al...) di malattia.

Pertanto, le assenze dovute a motivi di salute, solo se debitamente documentate come sopra specificato entro 48 ore dal rientro, sono considerate assenze giustificate ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e di eventuali deroghe al tetto massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico.

Ne consegue che le assenze così giustificate, saranno conteggiate ma **NON VALUTATE**, né ai fini dell'attribuzione del credito scolastico né saranno penalizzanti per la media scolastica. Quindi la scuola ritiene validi:

- i certificati del medico di famiglia/pediatra dello studente per periodi superiori ai 5 giorni dove viene dichiarata la possibilità di essere riammessi in classe perché non c'è pericolo di contagio per gli altri;
- i certificati ospedalieri per visite in regime di day-hospital o per ricoveri;
- i certificati del medico specialista.

Le assenze eccezionali per altri motivi (viaggi, famiglia...) di 5 o più giorni consecutivi, compresi di sabato e domenica, devono essere comunicate in maniera scritta ai coordinatori prima della prevista assenza. Queste assenze non sono decurtabili.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate sul RE e automaticamente calcolate dal sistema.

2. Data l'importanza e l'estrema delicatezza di tutta questa materia - che investe responsabilità anche di carattere giuridico - la Scuola si riserva ogni accertamento sulle firme delle assenze e delle giustifiche.

Si ricorda quanto richiamato dalle disposizioni ministeriali, articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 (delibera del CD del 24.11.2015): Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe di seguito individuate, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

LICEO CLASSICO

| | | |
|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 1° biennio | 891 ore annuali | 223 numero max. assenze consentite |
| 2° biennio | 1023 ore annuali | 256 numero max. assenze consentite |
| 5° anno | 1023 ore annuali | 256 numero max. assenze consentite |

LICEO SCIENTIFICO

| | | |
|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 1° biennio | 891 ore annuali | 223 numero max. assenze consentite |
| 2° biennio | 1023 ore annuali | 256 numero max. assenze consentite |
| 5° anno | 1023 ore annuali | 256 numero max. assenze consentite |

Le assenze, anche se giustificate, restano e sono uno degli elementi concorrenti alla formulazione del giudizio e della valutazione dell'alunno. Per essere ammessi agli scrutini finali non potrà essere superato il numero di assenze riportato nelle tabelle,

tuttavia fanno eccezione certificati medici, ricoveri ospedalieri e visite specialistiche, partecipazione a orientamento universitario o a test di ammissione fino a un massimo di uno (1) nell'anno, il tutto debitamente certificato. Gli alunni potranno altresì usufruire di una presenza "jolly" in alcune occasioni importanti per la comunità salesiana, individuate dal direttore, che consentiranno lo scorporo di una assenza.

3. Ogni assenza deve essere debitamente giustificata. Se l'allievo non giustificherà l'assenza entro tre giorni consecutivi scolastici, il docente della prima ora avviserà il Coordinatore che chiamerà i genitori, i quali dovranno giustificare sul libretto Web entro il giorno stesso. In mancanza di giustificazione scritta sarà compito del Coordinatore prenderne atto e sanzionare con una nota disciplinare.
4. Il Premio Don Rua è riservato agli allievi che hanno realizzato 0 assenze e 0 ritardi.
5. Anche gli alunni maggiorenni devono essere giustificati dai genitori.
6. Gli allievi che rientreranno in aula dopo il suono della seconda campana dell'intervallo (12:10) verranno sanzionati con un ammonimento scritto.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Inserimento dello studente nella classe

1. Nell'interesse dello studente, che inizia il nuovo corso di studi:
 - a) i genitori sono invitati a comprendere la delicatezza del passaggio, incoraggiando i figli a stringere nuove amicizie;
 - b) in nessun caso i genitori daranno indicazione circa la sezione;
 - c) nella formazione delle classi iniziali si curerà l'equa distribuzione delle capacità, dei titoli, dei sessi;
 - d) nel corso dell'anno potranno essere inseriti nelle classi nuovi allievi entro e non oltre il 15 febbraio.

Accettazione degli alunni

1. Si accettano alunni "non promossi" dal nostro o da altri Istituti dopo un colloquio con il Gestore, alla presenza dei genitori;
2. non si accettano allievi che non provengano da scuole statali o da scuole paritarie gestite da enti religiosi, né che abbiano recuperato due anni in uno;
3. non si accettano iscrizioni all'ultimo anno, salvo casi eccezionali valutati dal Gestore e dal Coordinatore delle attività didattiche.

SEZIONE IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(DPR 24 giugno 1998, n. 249; DPR 21 novembre 2007, n. 235)

Art. 6 - Premesse generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Ogni infrazione disciplinare influisce sulla condotta, non sul profitto.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno.
4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica entro i 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe. Provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
5. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi infrazioni disciplinari. Il Consiglio di Classe viene convocato dal il Coordinatore delle attività educative e didattiche a seguito di episodi gravi. Il Consiglio di Istituto, per casi più gravi, viene convocato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari

1. L'organo decisionale per la disciplina scolastica è il Consiglio di Classe ed eccezionalmente il Consiglio di Istituto.
2. I Docenti devono tempestivamente segnalare le trasgressioni al Consiglio di Classe e al il Coordinatore delle attività educative e didattiche, anche quando non si tratti dei propri studenti.
3. Nel caso di danni per i quali siano individuati i responsabili, questi dovranno riparare e/o pagare il danno. Inoltre, avranno una ammonizione sul registro di classe.
4. Negli ambienti della scuola è severamente proibito fumare, il divieto riguarda anche il possesso e l'uso di sigarette elettroniche; alunni sorpresi a fumare andranno incontro alle sanzioni stabilite dalla legge e dal Collegio dei Docenti.
5. Secondo il pensiero di don Bosco “nella scuola, la disciplina è il fondamento della moralità e dello studio”. Perciò la Direzione si riserva di dimettere, anche nel corso dell'anno scolastico, quei giovani le cui mancanze fossero lesive dell'ambiente educativo (bestemmia, furto, droga, pornografia, chiaro rifiuto del PTOF...).

SCHEMA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

| | | |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Non mantenere un comportamento corretto e rispettoso di sé e degli altri2. Essere ripetutamente sprovvisti dell'occorrente per la lezione della giornata3. Portare a scuola oggetti estranei alle attività scolastiche o potenzialmente pericolosi4. Non accogliere educatamente l'insegnante o il personale5. Uscire disordinatamente dall'aula o non restare negli spazi assegnati durante l'intervallo6. Recarsi nei laboratori o in palestra ripetutamente senza il necessario o in modo disordinato7. Presentarsi a scuola con abbigliamento non consono o irrispettoso e, per gli studenti del biennio, senza la divisa ufficiale.8. Impedire il normale svolgimento dell'attività scolastica e religiosa tenendo un comportamento scorretto, non rispettoso dei compagni, dei docenti, e dell'ambiente scolastico.9. Uso e/o mancata consegna del cellulare e uso improprio o non autorizzato di tablet e pc. | <p>Annotazione dei richiami verbali nota disciplinare</p> <p>ammonizione</p> | <p>il docente di classe</p> <p>il Coordinatore delle attività educative e didattiche</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>10. Intrattenersi senza motivo, ivi compresi i ritardi agli armadietti, fuori dell'aula durante le ore di lezione o rientrare in aula in ritardo dopo la fine dell'intervallo.</p> <p>11. Uscire o allontanarsi dall'aula senza autorizzazione durante il cambio dell'ora</p> <p>12. Non attenersi agli avvertimenti ricevuti in relazione al comportamento da tenere nella scuola, nelle sue adiacenze e pertinenze, anche in relazione all'uso delle scale per accedere alle aule (cfr. piano di sicurezza)</p> <p>13. Perseverare nell'utilizzo di un abbigliamento non consono o irrispettoso e, per gli studenti del biennio, nel non utilizzo della divisa ufficiale.</p> | <p>nota disciplinare</p> <p>ammonizione</p> | <p>Il docente</p> <p>il Coordinatore delle attività educative e didattiche</p> |
| <p>14. Contravvenire al divieto di fumare (DL 104/2013) e del possesso e uso di sigarette elettroniche</p> <p>15. Interferenze durante la lezione e di eventuali distrattori, la diffusione di immagini o testi sconvenienti e/o offensivi si rimanda alla normativa in tema di tutela dei dati personali (DPR n. 249/1998, D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e Allegato A: regolamento DAD – Rev.: 0 del 16 sett.2020 5 Regolamento UE n 679/2016 – GDPR)</p> | <p>Ammonizione scritta sul registro di classe, applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge. Comunicazione alla famiglia</p> | <p>L'ammonizione scritta sul registro di classe, da parte del Coordinatore delle attività educative e didattiche e la comminazione della sanzione amministrativa da parte del responsabile individuato dall'istituto</p> |
| <p>16. Arrecare lieve danno alle suppellettili o oggetti personali e altrui; usare senza permesso l'ascensore; recare disturbo alla zona riservata alla comunità religiosa</p> <p>17. Mantenere un comportamento irrispettoso verso il personale scolastico</p> | <p>Ammonizione sul registro di Classe del dirigente scolastico e rimborso dell'eventuale danno (da parte del colpevole o dell'intero gruppo presente in caso di mancato colpevole)</p> | <p>Il Coordinatore delle attività educative e didattiche</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>18. Reiterazione dei comportamenti indicati ai punti dal n. 10 al n. 17</p> | <p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per 1 giorno</p> | <p>Il Coordinatore delle attività educative e didattiche e il C. d. C.</p> |
| <p>19. Lasciare la scuola senza autorizzazione. 20. Aggredire altri alunni 21. Offendere pesantemente il Coordinatore delle attività didattiche, gli insegnanti, il personale non docente della scuola e i compagni, bestemmie. 22. Danneggiare o deturpare gravemente le attrezzature scolastiche 23. Distruggere o deturpare gravemente i compiti in classe o le verifiche scritte</p> | <p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni e rimborso dell'eventuale danno, ipotizzare una commutazione della sanzione in attività di servizio per la comunità</p> | <p>Il C.d.C. nella sua composizione allargata (fatto salvo il dovere di astensione)</p> |
| <p>24. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minacce, violenze psicologiche, atti di bullismo, cyber-bullismo, percosse, reati di natura sessuale, ecc...) 25. Reati che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, ecc...) 26. Reati rilevanti anche sul piano penale</p> | <p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Eventuale richiesta di intervento dei servizi competenti, ipotizzare una commutazione della sanzione in attività di servizio per la comunità</p> | <p>C.d.I. (fatto salvo il dovere di astensione)</p> |
| <p>27. Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> | <p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p> | <p>C.d.I. (fatto salvo il dovere di astensione)</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>28. L'irrogazione di tale sanzione è prevista nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 26 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate</p> | <p>Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato</p> | <p>C.d.I. (fatto salvo il dovere di astensione)</p> |
|--|---|--|

Tali sanzioni si applicano per comportamenti avvenuti sia in orario mattutino che pomeridiano o serale. Ciò che è espresso nei numeri dal 24 al 26 vale anche per quanto possa accadere al di fuori dell'orario o dell'ambito strettamente scolastico ma che sia in aperta e grave contraddizione col progetto educativo e formativo salesiano della nostra scuola.

Circa il punto 9, all'inizio delle lezioni (prima ora) i cellulari devono essere spenti e consegnati in un apposito raccoglitore presente in classe e verranno restituiti al termine delle lezioni (sesta o settima ora). Gli allievi potranno utilizzare il cellulare unicamente durante l'intervallo. Ogni violazione verrà annotata sul registro di classe e, in caso di recidiva, fa ricadere l'allievo nel punto 18.

Fermo restando il risarcimento del danno causato, l'organo competente può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni dalla 12 alla 23 con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il Consiglio di Classe dello studente e con la famiglia.

Art. 8 - Le impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari previste dal numero 18 al numero 27, è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli studenti o dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all'Organo di Garanzia (costituito dal Gestore e Coordinatore delle attività educative e didattiche, un docente, un allievo e un genitore secondo quanto espresso nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse DPR 249 del 24 giugno 1998 e nominato dal Consiglio di Istituto).

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

AI SENSI del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007¹ – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti,

¹ D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto

VISTA la nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008,

è costituito presso l'Istituto Salesiano "Sacro Cuore" di Caserta l'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia è stato introdotto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art.5).1 Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 1 - finalità e compiti

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di I e II grado e si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso la corretta applicazione delle norme.

Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Ha come principale obiettivo quello di promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori e come principale compito quello di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. L'Organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

Art. 2 - competenza e funzioni

1. La competenza dell'Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle studentesse e degli studenti, sono:

dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

- a) prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e/o in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - b) evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'istituto;
 - c) esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.
2. L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.
 3. L'ammissibilità del ricorso è legata a:
 - a) aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
 - b) carenza di motivazione;
 - c) eccesso della sanzione.
 4. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
 5. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.
 - a) carenza di motivazione;
 - b) eccesso della sanzione.
 6. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
 7. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.
 - a) carenza di motivazione;
 - b) eccesso della sanzione.
 8. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
 9. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

Art. 3 - Composizione

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da cinque membri:

- a) il Direttore (o un suo delegato), che lo presiede;
- b) un genitore designato dal Consiglio di Istituto;
- c) due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto;
- d) un alunno/a designato/a dal Consiglio di Istituto;

- e) il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori, un membro supplente per la componente dei docenti e un membro supplente dell'alunno/a che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilità.

Art. 4 - elezione, vigenza ed incompatibilità

1. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene, di norma, nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni periodo di vigenza del Consiglio di Istituto stesso.
2. L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto, salvo decadenza/perdita del diritto di far parte dell'Organo di singoli membri che saranno sostituiti con elezione di altro membro della stessa componente (genitori, docenti, alunni) alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
3. Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.
4. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti;
5. L'alunno/a componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a un proprio/a compagno/a di classe.
6. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.
7. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta a turno da un componente dell'organo stesso, scelto tra la componente genitori o docenti o alunni.

Art. 5 - modalità e criteri di funzionamento generali

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

1. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
2. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
3. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione.
4. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. L'organo si riunisce con la partecipazione di almeno tre membri.

Art. 6 – i ricorsi per le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina può essere presentato da uno dei genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

1. Il ricorso deve essere presentato in Segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
2. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
5. L'Organo si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e può convocare coloro che sono stati coinvolti per risentirne testimonianza e motivazioni.
6. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
7. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto.
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
9. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno/a e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati e il Consiglio di Classe (o altro organismo) interessato dovrà riunirsi nuovamente per comminare una sanzione più proporzionata, secondo le indicazioni fornite dall'Organo di Garanzia.
10. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.
11. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate (Consiglio di Classe e genitori/tutori dell'alunno/a) entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il Regolamento vigente all'interno dell'Istituto Salesiano "Sacro Cuore" di Caserta.